

Oggetto: Assegnazione in comodato d'uso gratuito del Centro Remiero sito in via Spasaro Terra d'Attico n. 1, ai Vigili del Fuoco

Il Sindaco

Premesso che:

- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "*Codice della Protezione Civile*" definisce il Sistema Nazionale di Protezione Civile, di pubblica utilità, che esercita la funzione di Protezione Civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- stabilisce altresì che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi regolamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni;

Visto:

- l'art. 13 del richiamato Decreto Legislativo n. 1/2018 che individua le Strutture operative nazionali fondamentali della Protezione Civile che operano nel Servizio Nazionale, tra le quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il Decreto Legislativo n. 112/1998 che, in attuazione della legge n. 59/1997, ha trasferito le funzioni amministrative in materia di Protezione Civile alle Regioni ed agli Enti Locali, mantenendo in capo allo Stato le competenze specificatamente indicate nell'art. 107 del medesimo decreto;
- il successivo art. 108 del medesimo sopra richiamato Decreto Legislativo n. 112/1998, che specifica le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali, tra le quali è compresa in capo alla Regione l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 1/2018, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed in capo al Comune l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

Considerato che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, al fine di realizzare un sistema integrato di Protezione Civile in grado di fornire risposte tempestive alle esigenze emergenziali, con circolare n. 5114/2002 ha incentivato la collaborazione tra gli Enti territoriali competenti nella materia anche mediante la sottoscrizione di "*accordi*" e/o "*intese*";
- in relazione alla tipologia ed alla diffusione dei rischi naturali e antropici presenti sul territorio comunale quali la "terra dei fuochi" nonché gli sprofondamenti delle sedi stradali a seguito del collasso dei collettori fognario ormai vetusti che determinano frequenti calamità (al momento via Reginella e via A. Volta), è obiettivo primario di questo Ente il rafforzamento del sistema di soccorso e di Protezione Civile anche mediante l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni operative di primo soccorso;
- Il Comune di Giugliano riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività di prevenzione del rischio, negli interventi di soccorso tecnico urgente e nelle attività di contrasto ed estinzione dei roghi tossici;
- con nota prot. n. 116297 del 19/11/2020 è stata chiesta la disponibilità di una struttura che potesse ospitare un presidio temporaneo dei Vigili del Fuoco nel territorio del Comune di Giugliano;

Ritenuto:

opportuno avvalersi della possibilità offerta di usufruire dell'attività e delle competenze dei Vigili del Fuoco, già da subito al fine di potenziare il sistema comunale della Protezione Civile grazie al

miglioramento sul territorio comunale del servizio di soccorso tecnico urgente per garantire una sempre più efficace tutela dell'incolumità dei cittadini.

Considerato che:

- rientra nel patrimonio disponibile del Comune di Giugliano l'immobile sito in Giugliano in Campania, Via Spasaro Terra d'Attico n.1 denominato Centro Remiero;
- con Delibera di Giunta Comunale n.50 dell' 8 maggio 2018 e conseguente "Convenzione per la Concessione in comodato d'uso gratuito" è stata disposta l'assegnazione a SMA Campania della parte sud del suddetto immobile di cui al contratto di scrittura privata rep. 107 del 24.10.2019 con scadenza fissata al 21.10.2021;
- che benché con la stessa delibera la restante parte, costituita dalla porzione di fabbricato ubicata ad est dell'immobile, identificata con la "lettera C" in planimetria allegata alla presente, fosse stata individuata come sede dell'Anagrafe comunale, mentre la porzione dell'immobile indicata con la "lettera B" fosse destinata al distacco di Polizia Municipale della zona Costiera ad oggi ancora non è stato effettuato il preventivo trasferimento a causa delle difficoltà paventate dalla popolazione a raggiungere facilmente il Centro Remiero, data la distanza dal centro abitato ;
- che nelle more della valutazione circa l'opportunità di ospitare uffici comunali al Centro Remiero che, istituzionalmente destinati a svolgere attività di front office, devono essere facilmente raggiungibili per l'utenza, con percorsi pedonali in sicurezza, la restante parte dello stesso posta ad est, individuata alla lettera C", risulta allo stato ancora non occupata;
- che a seguito della manifestazione di interesse indetta dall'Agenzia dei Beni confiscati il Dipartimento dei Vigili del Fuoco attraverso l'Agenzia del Demanio ha individuato l'immobile definito "Parco Rea" insistente sul territorio di Giugliano in Campania, quale struttura adeguata ad ospitare la Caserma dei VV.F. previa realizzazione di lavori di adeguamento;
- che in data 30.11.2020 è stata deliberata da parte del Consiglio Direttivo dell'Agenzia dei Beni Confiscati, l'assegnazione della porzione del Bene Rea così come richiesta dai Vigili del Fuoco;
- che per la durata di dodici mesi, tempo stimato per la realizzazione dei lavori di ristrutturare dell'immobile del Parco Rea destinato a presidio fisso dei VV.F., è opportuno cogliere l'opportunità offerta di ospitare fin da subito un presidio dei VV.F.; peraltro, già sperimentata nel nostro Comune nell'anno 2017 nella stagione dei roghi, quando presso il Comando di Polizia Municipale fu allestita una piccola postazione mobile.

Considerato altresì che l'Amministrazione Comunale ritiene che la concessione in comodato d'uso del suddetto immobile di proprietà comunale costituisca una scelta tale da creare un forte valore aggiunto all'erogazione di servizi essenziali, sia dal punto di vista dell'importanza degli obiettivi che realisticamente possono essere stabiliti, sia dal punto di vista della qualità degli stessi servizi erogati a tutta la comunità cittadina che negli ultimi periodi sta vivendo situazioni di profondo disagio a seguito di collassi stradali conseguenti a sprofondamenti dei collettori fognari sia comunali (via Corso Campano, via A. Volta) che regionali (Via Reginella);

Rilevato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale, il comodato può costituirsi non solo nell'esclusivo vantaggio di chi riceve la cosa ma anche, come nel caso di specie, per un vantaggio comune;

«il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata».(Corte dei Conti Sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012);

«anche se il comodato, in quanto contratto gratuito, costituisce una forma di utilizzo infruttifera, e dunque non in linea con il principio della redditività dei beni patrimoniali disponibili, non risulta precluso a priori, per l'ente locale, ricorrere a tale negozio quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta «nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali»

(Corte dei Conti Sez. reg.le contr. Veneto, parere 24 aprile 2009, n. 33);

“non sussiste danno patrimoniale laddove al mancato introito del corrispettivo sia comunque conseguita una corrispondente utilità. (Corte dei Conti, sez. giur. Molise, sentenza n. 12 depositata il 31 gennaio 2017);

«l'attribuzione del “vantaggio economico” al destinatario del comodato si giustifica solo ed esclusivamente nella misura in cui le finalità perseguite dallo stesso rientrano tra quelle istituzionali del Comune», a nulla rilevando la natura di tale destinatario, giacché «la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente, purché detta attribuzione trovi la sua ragione giustificatrice nei fini pubblicistici dell'ente locale»(Corte dei Conti Sez. reg.le contr. Lombardia, pareri n. 672/2010 e n. 349/2011);

“rientra nella sfera di discrezionalità dell'Ente locale la scelta sulle modalità di gestione del proprio patrimonio disponibile, purché l'esercizio di detta discrezionalità avvenga previa valutazione e comparazione degli interessi della comunità locale, nonché previa verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell'atto dispositivo. Le concrete modalità di esercizio, nei sensi suindicati, della discrezionalità dell'Ente, vanno peraltro demandate all'esclusiva competenza degli Organi comunali a ciò preposti, senza possibilità di ingerenze o di previe, specifiche valutazioni della Sezione in questa sede consultiva” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, 23 maggio 2013, n° 216, richiamato da Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 10 luglio 2013, n 237/2013/PAR, cit.);

“nelle norme di contabilità non si rinviene alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire, tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost.; (Sez. contr. Lombardia, n. 174 del 06/05/2014);

è stata confermata l'ammissibilità di “attribuzione gratuita a terzi (anche soggetti privati) di beni pubblici se tale attribuzione era finalizzata al soddisfacimento di un adeguato interesse per la collettività insediata sul territorio e negli atti di trasferimento sarà necessario evidenziare adeguatamente le motivazioni e le finalità pubblicistiche perseguite”. (Corte dei Conti, Puglia, Sez. contr., 25 settembre 2014, n. 165);

“La dazione in comodato cessione di un bene patrimoniale a titolo gratuito, da parte di un ente locale ad una società cooperativa, è giustificato dall'utilizzo a fini consonanti con le funzioni di competenza comunale e di pubblico e generale interesse” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, sentenza 31/01/2017 n. 12.

Preso atto dell'art. 2 co 1 lettera e) del Regolamento per la concessione di sovvenzioni contributi sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (art. 12 L. 241/1990)


Tutto ciò premesso,

PROPONE DI DELIBERARE

1. di condividere la necessità di provvedere fin da subito e per un periodo di dodici mesi a rafforzare e rendere più efficace ed efficiente sul territorio comunale l'azione del sistema operativo della Protezione Civile, nella lotta ai roghi tossici e quale presidio in caso di calamità, mediante la realizzazione di un presidio territoriale dei VVFF presso il Centro Remiero;
2. di accogliere l'istanza del Comandante VVFF di Napoli di cui al prot. n. 116279 del 19.11.2020;
3. di concedere in comodato d'uso gratuito la porzione dell'immobile Centro Remiero, ubicata ad est e identificata con la “lettera C” in planimetria allegata alla presente, ai VVFF per il tempo strettamente necessario alla definizione dei lavori di ripristino della sede definitiva del presidio presso l'immobile “Parco Rea”;
4. di precisare che i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria del bene sono interamente posti a carico del beneficiario, e che il comodato avrà durata di 12 mesi con decorrenza dal giorno della sottoscrizione del contratto;

5. di incaricare il dirigente del Patrimonio per quanto di competenza, di dare attuazione al presente provvedimento attraverso gli atti consequenziali ivi compresa l'approvazione dello schema di comodato d'uso e la successiva relativa sottoscrizione.

Il Sindaco
Dott. Nicola Pirozzi



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Ing. Domenico D'Alterio, Dirigente del Settore Idrico, Fognario, Manutentivo, Beni Patrimoniali e Cimitero del Comune di Giugliano in Campania esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL di cui al D.Lgs. n. 67/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto


*Il Dirigente del Settore Idrico Fognario
Manutentivo Beni Patrimoniali e Cimitero
Ing. Domenico D'Alterio*




PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta dott.ssa Maria Rosaria Petrillo, Dirigente responsabile ad interim del Settore Servizi Finanziari del Comune di Giugliano in Campania esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL di cui al D.Lgs. n. 67/2000 in ordine alla regolarità contabile del presente atto

*Il Dirigente ad interim del Settore Servizi
Finanziari
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo*





Uffici A mq. 144



Uffici B mq. 33



Uffici C mq. 90